

ASTERISCHI

(istantanee nell'immediatezza della pubblicazione)

[2024/0065](#)

Nella [sent. n. 65 del 2024](#), la Corte dà notizia della costituzione risalente al 9 novembre 2023 del Consiglio di Stato di proporsi nel relativo giudizio almeno come mero *amicus curiae* (la costituzione risulta, del resto, effettuata oltre i 20 giorni previsti per tale incombente e decorrenti dalla pubblicazione in *G.U.* del 18 ottobre 2024, ex art. 25 e 34 l. n. 87 del 1953). Con questa pronuncia, la Corte ammette la riconvertibilità di un una costituzione intempestiva in un intervento *amicus curiae* o, come è più probabile, emargina la questione della tempestività dell'incombente

[2024/0056](#)

Con l'[ord. n. 56 del 2024](#), la Corte corregge alcuni errori materiali che rendevano poco comprensibile la [sent. n. 21 del 2024](#), specie nel dispositivo. Si noti il periodo trascorso tra le pubblicazioni delle due pronunce di quasi due mesi, durante il quale la sentenza (di accoglimento) è rimasta di necessità sterilizzata.

[2024/0030](#)

Nell'[ord. n. 30 del 2024](#), in poche righe, quasi *en passant*, la Corte coglie una nuova occasione per implementare il *plafond* di situazioni suscettibili di invalidare un disposto legislativo per violazione del principio della certezza del diritto, ascrivibile qui ad una pessima tecnica di produzione normativa.

Non è trascorso molto tempo dalla [sent. n. 110 del 2023](#), vero tornante nella materia della buona confezione delle leggi, in cui, però, il vizio era stato riscontrato nella vaghezza e nell'ambivalenza interpretativa delle norme sottoposte a scrutinio e quindi attribuito alla cattiva scrittura del testo. Laddove il parametro di riferimento era stato individuato nell'art. 3 Cost., violato immediatamente dall'oscurità della legge, ed in via indiretta dal fatto che questa stessa oscurità produce "inevitabilmente le condizioni per un'applicazione diseguale della legge" medesima.

La novità dell'[ord. n. 30 del 2024](#) è rappresentata appunto dallo strumento ritenuto (in prospettiva) idoneo ai dare luogo all'incostituzionalità: la legge non è qui necessariamente oscura, ma si rivela di ardua reperibilità nella sua portata obbligatoria a causa di una "tortuosa tecnica di produzione normativa".

È vero che, nella specie, la Corte, aderendo al procedimento ermeneutico del giudice remittente, perviene ad estrapolare l'oggetto effettivo della questione di legittimità

costituzionale, vale a dire “l’unica normativa da applicare al caso di specie”: ma, pur non costituendo un profilo della questione stessa, non rinuncia a denunziarne le difficoltà di reperimento, probabilmente sormontabili da un operatore giuridico raffinato, ma forse non da quel *quidam de populo* che sarebbe, invece, messo probabilmente a mal partito sulle condotte da seguire.

La norma su cui la Corte porta la sua attenzione (peraltro abrogata nelle more del giudizio: di qui la restituzione degli atti), dopo essere stata recata da un articolo di un decreto legge non convertito, era stata replicata da un successivo decreto legge e consolidata dalla legge di conversione, ma solo per essere contemporaneamente e contestualmente abrogata, pur confermandosi la validità degli atti e provvedimenti adottati ci si duole. Anche, quindi, per vizi che non attengono strettamente al contenuto, ma al procedimento, può realizzarsi il *vulnus* alla chiarezza delle leggi e all’intelligibilità dell’ordinamento, che l’[ordinanza](#) in parola conferma tra i suoi principi generali (P.C.).